

Roma, 17 Aprile 2015

## COMUNICATO STAMPA

N 4/2015

### **Elezioni amministrative nel Lazio 31 maggio 2015, rispetto del pluralismo e corretta informazione garantiti dal Corecom. Circolare del Corecom Lazio**

In occasione della tornata elettorale del 31 maggio 2015 il Corecom Lazio svolgerà - come di consueto in periodo di campagne elettorali e referendarie, sia a livello locale che nazionale - funzioni consultive, di vigilanza e di controllo in merito al rispetto delle disposizioni in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione locale, garantendo il rispetto del pluralismo e della correttezza dell'informazione da parte delle emittenti radiotelevisive locali e della testata giornalistica regionale della Rai. Le indicazioni e raccomandazioni su come comportarsi durante il periodo della prossima campagna elettorale sono contenute in una nota del Corecom Lazio trasmessa a tutte le amministrazioni ed enti pubblici della Regione.

I Corecom, così come previsto dalla normativa vigente in materia di par condicio (legge n. 28/2000, come modificata dalla legge n. 313/2003), assicurano il rispetto delle prescrizioni definite - in occasione di ogni singola tornata elettorale o consultazione referendaria - dalla Commissione parlamentare di vigilanza, nella caso della testata giornalistica regionale della Rai, e dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, per l'emittenza radiotelevisiva locale. Nei periodi elettorali i Corecom garantiscono, altresì, il rispetto delle norme che regolano la comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni e, inoltre, gestiscono la procedura per i messaggi autogestiti gratuiti (MAG) delle forze politiche da trasmettere sulle radio e tv locali.

Per quanto riguarda, in particolare, la comunicazione istituzionale, come ricorda anche una circolare del Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri (n. 6129 del 20 marzo 2015), si ribadisce che a far data dalla indizione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto "**è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione a eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni**" art. 9 della legge n.28 del 22 febbraio 2000). Per ulteriori informazioni ed approfondimenti consultare il sito istituzionale [www.corecomlazio.it](http://www.corecomlazio.it).